



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF003

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITÀ IN SINTESI
RIFERIMENTI	LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017 (IN G.U. 302 DEL 29/12/2017)
CIRCOLARE DEL	10/01/2018 (parte 2°)

Sintesi: si prosegue l'analisi della Legge di Bilancio per il 2018 in relazione:

- alla modifica di alcune scadenze fiscali
- agli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF
- alle imposte dirette relative alle persone fisiche private
- alle altre imposte indirette (imposta di registro)
- alle novità in materia di IRAP
- alle misure relative alle attività sportive dilettantistiche
- agli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma
- a disposizioni varie.

Co.	OGGETTO	SINTESI
MODIFICA DI ALCUNE SCADENZE FISCALI		
932	Termini la presentazione dei mod. Redditi ed Irap	A decorrere dal 2018, sono modificati di i termini relativi alla trasmissione telematica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dello Spesometro del 2° trimestre: al 30 settembre (dal precedente 16 settembre) ▪ del mod. REDDITI: al 31 ottobre (dal precedente 30 settembre) ▪ del mod. IRAP: al 31 ottobre (dal precedente 30 settembre)
932 e 933	Differimento dei termini per le certificazioni e dichiarazioni dei sostituti d'imposta	A decorrere dal 2018, sono modificati di alcuni termini relativi alle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • mod. 770: il termine di presentazione è posticipato al 31 ottobre (il luogo del 31 luglio); pertanto il mod. 770/2018 andrà presentato entro il 31/10/2018 • mod. CU: la trasmissione telematica delle certificazioni uniche <ul style="list-style-type: none"> - non rilevanti per la predisposizione del 730 precompilato - Da rendere disponibili i contribuenti entro il 15 aprile <p>può avvenire entro il termine di presentazione del mod. 770, cioè entro il 31 ottobre. Si tratta del recepimento normativo della possibilità concessa in passato dall'Agenzia Entrate, relativamente ai redditi dei titolari di partita Iva, ai redditi esenti da Irpef o contenenti esclusivamente contributi dovuti all'Inps.</p>
934	Rimodulazione dei termini riferiti al CAF-dipendenti	Sono modificati alcuni termini previsti in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi ad un CAF-dipendenti e per le attività di assistenza fiscale prestata dallo stesso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentazione del mod. 730 al CAF-dipendenti/professionista abilitato: è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio ▪ Caf dipendenti/professionisti abilitati: concludono le proprie attività <ul style="list-style-type: none"> - consegna di copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730.3 al cliente - trasmissione telematica del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) - trasmissione telematica del mod. 730 predisposto <p>entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; - il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; - il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio <p>Resta fermo al 10 novembre il termine per la trasmissione del 730 integrativo.</p>

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI		
23 e 24	Locazioni a studenti universitari fuori sede	<p>Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione (art. 15 c. 1 lett. i-sexies Tuir) nel limite di spesa di €. 2.633 annui:</p> <ul style="list-style-type: none"> spetta anche agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distanzo almeno 50 Km dall'Università non è necessario che l'Università sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.
28	Abbonamento ai servizio di trasporto	<p>Dal 2018, le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (anche se attribuiti in concessione ad imprese private) sono detraibili per il 19%. <p>Limite di spesa: non superiore ad €. 250,00.</p> <p>Familiari a carico: la spesa è detraibile anche se sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico</p>
768 - 770	Premi contro il rischio di eventi calamitosi	<p>Dal 2018 è ammessa in detrazione al 19% (nuova lett. f-bis) dell'art. 15 Tuir) l'importo dei premi di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> aventi come oggetto rischio di eventi calamitosi relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo (incluse le seconde case) senza la previsione del col limite di spesa
665 - 667	Spese sostenute per soggetti con disturbi di apprendimento	<p>Dal 2018 sono detraibili al 19% le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> a favore di soggetti (minori o maggiorenni) con disturbo specifico dell'apprendimento ("DSA": dislessia, discalculia, ecc.) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. <p>Tipologia di spese Sono detraibili le spese, sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. n. 170/2010, necessari all'apprendimento per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. <p>Attestazione: è necessario un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.</p> <p>Familiari a carico: la spesa è detraibile anche se sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico</p>
IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE		
132	Bonus 80,00 euro Incremento soglie reddituali	<p>A decorrere dal 1/01/2018 vengono aumentate di €. 600 entrambe le soglie di reddito per beneficiare del bonus (art. 13 c. 1-bis Tuir):</p> <ul style="list-style-type: none"> fino a €. 24.600 (in luogo dei precedenti €. 24.000): spetta nella misura fissa di 960 € annui (pari a 80 € mensili) tra €. 24.600 ed €. 26.600 (in luogo dei precedenti €. 26.000): l'importo di cui sopra avviene proporzionalmente ridotto all'aumentare del reddito.
252 - 253	Figli a carico under 24	<p>Dal 2018, il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni viene aumentato a €. 4.000 (in luogo di €. 2.840,51, che rimane applicabile a tutti gli altri familiari diversi dei figli Under 24)
28	Abbonamenti per il trasporto pubblico dei dipendenti	<p>Dal 2018 sono escluse dal reddito di lavoro dipendente (nuova lett. b) all'art. 51 c. 2 Tuir):</p> <ul style="list-style-type: none"> gli acquisti del datore di lavoro effettuati su base volontaria o in conformità a disposizioni di contratto (collettivo, aziendale o individuale) le somme erogate/rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti. <p>Rimane applicabile la detrazione del 19% per la spesa sostenuta per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (v. sopra).</p>

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE			
87	Interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro	Con disposizione di interpretazione autentica, onde evitare che l'art. 20 TUR sia utilizzato con funzione antielusiva (limitata esclusivamente all'art. 10-bis L. 212/2000, un espresso rinvio dell'art. 53-bis Dpr 131/86) viene disposto che l'atto portato registrazione <ul style="list-style-type: none">▪ va interpretato e corrispondentemente tassato▪ solo sulla base dei soli elementi desumibili nell'atto (non potendo essere considerati elementi esterni all'atto stesso, o contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare, come avvenuto in passato nel caso di conferimenti d'azienda seguiti da cessioni di quote, di qualificati dall'ufficio in cessioni d'azienda). Andrà chiarito se la disposizione ha efficacia retroattiva.	
88	Trattamento tributario degli atti di trasformazione del territorio	Viene disposto che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici , nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all' imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali . Il medesimo trattamento si applica, a determinate condizioni, anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall'art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997.	
IRAP			
116	Deduzione Irap per i lavoratori stagionali	Per il solo periodo 2018 : <ul style="list-style-type: none">▪ la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali▪ viene resa integralmente deducibile (in luogo della ordinaria deducibilità del 70%).	
MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE			
353-355	Società sportive dilettantistiche	Le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in forma di società di persone o di capitali (cd. SSDL).	
		CONTENUTO DELLO STATUTO VINCOLANTE	
		Denominazione o ragione	Indicazione della dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa".
		Oggetto o scopo sociale	Svolgimento e organizzazione di attività sportive dilettantistiche.
		Divieti	Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina.
	Obblighi	Prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo , la presenza di un "direttore tecnico" che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.	
		Per i soggetti Ires riconosciuti dal CONI, l' IRES è ridotta alla metà . L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti relativo agli aiuti <i>de minimis</i> .	
358-360	Collaborazioni nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche	<u>Dal punto di vista civilistico</u> : le collaborazioni rese in favore delle associazioni (ASD), società non lucrative (SSD) e società lucrative (SSDL) sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nel senso che, in generale, non possono essere convertiti in rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 D.lgs 81/2015, cd. "Job act"). <u>Dal punto di vista fiscale</u> : i compensi da essi derivanti costituiscono: <ul style="list-style-type: none">▪ redditi diversi (art. 67 c. 1 lett. m) Tuir): se stipulati da associazioni/società sportive dilettantistiche non lucrative (ASD e SSD) riconosciute dal CONI;▪ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: se stipulati dalle società dilettantistiche lucratrice (SSDL) riconosciute dal CONI.	

		<p><u>Dal punto di vista previdenziale: dal 1/01/2018</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle SSDL - sono iscritti alla gestione ex ENPALS presso l'INPS con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore (l'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura).
358-360	Collaborazioni nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche	<p><u>Dal punto di vista civilistico:</u> le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni (ASD), società non lucrative (SSD) e società lucrative (SSDL) sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nel senso che, in generale, non possono essere convertiti in rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 D.lgs 81/2015, cd. "Job act").</p> <p><u>Dal punto di vista fiscale:</u> i compensi da essi derivanti costituiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ redditi diversi (art. 67 c. 1 lett. m) Tuir): se stipulati da associazioni/società sportive dilettantistiche non lucrative (ASD e SSD) riconosciute dal CONI; ▪ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative (SSDL) riconosciute dal CONI. <p><u>Dal punto di vista previdenziale: dal 1/01/2018</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle SSDL - sono iscritti alla gestione ex ENPALS presso l'INPS - con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore; l'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS.
367	Soglia esenzione compensi agli sportivi dilettanti	<p>Dal 2018 viene incrementato ad € 10.000 (dai precedenti € 7.500) l'importo esente da Irpef delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nell'esercizio diretto di attività sportive da parte di enti/società sportivi dilettantistici (lucrativi o meno) che siano riconosciuti dal CONI ▪ ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche nell'ambito dilettantistico per prestazioni di natura non professionale. <p>Si ricorda che non rientrano nel plafond di esenzione (in quanto esclusi da imposizione) i rimborsi di spese documentate relativi vitto, alloggio e viaggi/trasporti per trasferte effettuate fuori dal territorio del comune dove ha sede l'ente.</p>
357	Iva società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL)	<p>Applicazione, con decorrenza dal 01/01/2018, dell'aliquota IVA ridotta al 10% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, • nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
363-366	"Sport bonus"	<p>Per il solo periodo 2018 è istituito un credito d'imposta in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle erogazioni liberali ▪ per interventi di restauro/ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. <p>Beneficiari: il credito d'imposta spetta a tutte le imprese.</p> <p>Importo: è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al 50% delle erogazioni liberali in denaro ▪ nel limite <ul style="list-style-type: none"> - di € 40.000 - del 3% dei ricavi annui. <p>Fruizione: è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente in compensazione nel mod. F24 - in 3 quote annuali di pari importo

		<p>Tassazione: non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p>Disposizioni di attuazione: sono demandate ad apposito DM.</p>
352	Ammodernamento impianti calcistici	<p>A favore delle società di calcio appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro (serie C) ed alla Lega nazionale dilettanti è riconosciuto un credito d'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> - pari al del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa - fino ad un massimo di €. 25.000. <p>Disposizioni di attuazione: sono demandate ad apposito DM.</p>
INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA		
722	Proroga esenzione IMU per gli immobili inagibili	<p>Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dal sisma, viene prorogato fino al 31/12/2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.</p>
735 e 736	Sisma del 2016 - Interventi per le popolazioni	<p>Differimento ulteriore, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016. Tale differimento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>I soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31/05/2018.</p> <p>Viene disposta la proroga sino all'anno d'imposta 2018 dell'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da fabbricati inagibili.</p>
745	ZFU Centro Italia: periodo di riferimento per la concessione delle agevolazioni	<p>Per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno pari al 25% a causa degli eventi sismici, le agevolazioni fiscali disposte dal D.L. 50/2017 si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 01/11/2016 al 28/02/2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.</p>
746	ZFU Centro Italia: ampliamento dei destinatari dell'esonero contributivo	<p>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, anche per titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 01/09/2016 al 31/12/2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.</p>
756	Sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall'alluvione di Livorno	<p>La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (in provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 09/09/2017 (prevista dai co. da 1 a 4 dell'art. 2 del D.L. 148/2017) si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, del danno subito. La disposizione entra in vigore nel 2017.</p>
718	Eventi sismici - Finanziamenti agevolati per la ricostruzione	<p>Con modifica dell'art. 43-ter DL n. 50/2017, viene attribuito ai commissari delegati delle Regioni colpite dal sisma del 2012 (EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto) la facoltà di stipulare mutui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il completamento del processo di ricostruzione pubblica - per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. <p>Il limite massimo di spesa complessiva è incrementato da 200 a 350 milioni di euro.</p>
VARIE		
80	Piano individuali di risparmio (PIR)	<p>Viene modificata la disciplina dei PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un'attività immobiliare.</p> <p>Di conseguenza viene eliminata la definizione di impresa che svolge attività immobiliare ai</p>

		<p>fini della disciplina dei PIR (si stabiliva la presunzione di considerare impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli merce e dagli impianti/fabbricati utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).</p> <p>Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in leasing e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.</p>
84-86	SIM	<p>Le società di intermediazione mobiliare (SIM), con decorrenza dal 1/01/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengono escluse dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% (introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla L. 208/2015 - viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi nella misura del 96% del loro ammontare ai fini Ires ed Irap.
121 e 135	Sostegno al reddito per i lavoratori del settore pesca	<p>Riconoscimento anche per il 2018, nel limite di spesa di € 11 milioni, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva di € 30 per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca, quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell'attività derivante dall'arresto temporaneo obbligatorio. Un D.M. stabilirà le modalità di pagamento.</p> <p>Viene resa permanente l'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio. Infatti, quest'ultima è riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di € 5 milioni annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, fino ad un massimo di € 30 e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno</p>